

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 547/ASURDG DEL 04/07/2013

Oggetto: Convenzione con la Residenza Psichiatrica SSR "CASA GODIO" per l'erogazione di prestazioni psichiatriche. Anno 2013

IL DIRETTORE GENERALE

ASUR

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria con riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Approvare la convenzione con la Solidale Cooperativa Sociale con sede a Pesaro in via G. Giolitti n. 63 per il ricovero degli assistiti con disturbi mentali, per l'anno 2013, nei termini di cui allo schema contrattuale che sotto forma di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1);
2. Di determinare quale tetto massimo di spesa per gli inserimenti degli utenti nella struttura di cui al punto n. 1), la somma di € 657.000,00 (iva compresa) di cui € 136.886,00 , pari al tetto anno 2012 ridotto del 2% ai sensi della DGRM 1789/2012, in favore degli utenti dell'Area Vasta 1 ed i restanti € 520.114,00 per gli utenti delle altre Aree Vaste.
3. di dare atto che la spesa di cui al punto n. 2 verrà imputata al conto economico 0505050101 "Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa";
4. di dare atto che la spesa di € 520.114,00, per l'inserimento di pazienti provenienti dalle Aree Vaste 2, 3, 4 e 5, sarà soggetta a compensazione all'interno del budget dell'ASUR attribuendo ad ogni Area Vasta il relativo costo di competenza;
5. di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 1 affinché provveda alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale in oggetto subordinatamente all'esito positivo del controllo di legittimità della Giunta

Regionale;

6. di nominare Responsabile dell'esecuzione del Contratto il Dott. Francesco Angioni, Dirigente Direzione Amministrativa Ospedaliera AV1 che potrà a sua volta nominare degli assistenti per le verifiche tecniche-sanitarie ed amministrative;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Ancona lì,

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Alberto Carelli)

Il Direttore Generale
(Dr. Piero Ciccarelli)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Giorgio Caraffa)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Staff Area Vasta n.1

Normativa di Riferimento

- DPCM 14/2/01 e s.m.i. che approva l'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria stabilendo all'art. 4, comma 1, che la "regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi";
- DPCM 29/11/2001 e s.m.i. "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
- DPCM 21/5/01 n. 308 recante il regolamento concernente i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- D.G.R.M. n. 132 del 6 /7/2004 recante "Progetto obiettivo tutela salute mentale 2004/2006"
- D.lgs. 502/92 e s.m.i. , art 8 - quinquies;
- DGRM n. 1161 del 01/08/2011 "Definizione del processo di budgeting ed assegnazione delle risorse e degli obiettivi alle Aziende del SSR, all'INRCA, ed al Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale (DIRMT) per l'anno 2011";
- DGRM n. 1789 del 22/12/2012

PRESUPPOSTI DI FATTO E MOTIVAZIONI GIURIDICHE

La Solidale Cooperativa Sociale con sede a Pesaro in via G. Giolitti n. 63, ha ottenuto dal Comune di Pergola, in data 30/10/2009, l'autorizzazione per il funzionamento della struttura Residenza Protetta Disabili Mentali, denominata "Residenza Protetta Casa Godio" – sita in Pergola alla Via Paolo Godio n. 12 – con una capacità recettiva di n. 10 pl. (allegato n. 1).

Questa Area Vasta già nel 2011 con determina ASUR/DG n. 876 del 29/09/2010 e nel 2012 con determine ASUR/DG n. 311/2012 aveva avviato un rapporto convenzionale con la struttura in parola per l'inserimento di disabili psichici, prima nella sola Residenza Protetta per Disabili Mentali, poi nel 2012 anche nella Residenza Psichiatrica "CASA GODIO" (SRP2). Per l'anno 2013, essendo stata rilevata la necessità non solo nell'Area Vasta ma nell'ambito dell'intera Regione di assistenza psichiatrica di alto livello si è deciso di procedere al convenzionamento dei soli 10 PL di Residenza Psichiatrica (SRP2) sia per le necessità dell'Area Vasta 1 che per le altre Aree Vaste.

Già nell'Area Vasta n. 1, infatti, al fine di riportare nell'ambito regionale i pazienti psichiatrici attualmente inseriti in strutture extra Regionali era emersa la necessità di alzare il livello assistenziale passando da una assistenza socio-sanitaria e quella esclusivamente sanitaria. Considerato, quindi, che in data 29/11/2010, con decreto n. 283/AIR del 29/11/2010 la medesima Solidale Cooperativa Sociale ha ottenuto anche l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di ulteriori n. 10 posti letto di Residenza Psichiatrica "CASA GODIO" sempre nel Comune di Pergola (PU), alla Via Paola Godio n. 12 si è deciso di procedere al convenzionamento dei soli posti di SSR. A livello Regionale, invero, è stato rilevato che annualmente vengono disposti numerosi inserimenti di pazienti in strutture fuori regione con il pagamento di rette che spesso superano gli € 200,00 pro die/utente.

Gli operatori del SSR, invero, attraverso questo convenzionamento hanno già avviato, ed intendono proseguire, un percorso riabilitativo finalizzato al recupero di utenti inseriti in strutture riabilitative fuori Regione sia per consentire un riavvicinamento con le famiglie sia per garantire un collegamento più

forte con il Servizio Sanitario del territorio di residenza che conosce la realtà sanitaria degli assistiti del proprio ambito.

A conclusione del programma terapeutico-riabilitativo in strutture sanitarie, per gli assistiti privi di validi riferimenti familiari e che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di reinserimento sociale, si potrà valutare la possibilità di inserimento in Comunità alloggio e/o in strutture differenti capaci di offrire una abitazione adeguata e confortevole in grado di creare le condizioni per una vita comunitaria parzialmente auto-gestita secondo un progetto integrato socio-sanitario predisposto e condiviso dagli operatori dei servizi sociali e del Dipartimento Salute Mentale.

Tale intervento si inquadra nell'ambito della cornice normativa statale e regionale, con particolare riferimento al D.P.R. 01/11/99 di approvazione del progetto obiettivo "tutela salute mentale 1998-2000" e alla L.R. n. 20/2000, L.R. 20/2002 e successivi regolamenti di attuazione nella cui lettera e spirito trae fondamento l'intrapreso rapporto di collaborazione con la residenzialità di che trattasi a valenza sanitario. Infatti, tra gli obiettivi principali da perseguire nell'ambito della salute mentale il progetto obiettivo 1998/2000, in linea con il Piano Sanitario Nazionale, prevede un'azione complementare e coordinata di tutti i soggetti e le istituzioni, a vario titolo, coinvolti al fine di ridurre le conseguenze disabilitanti dei disturbi mentali sia attraverso attività puramente sanitarie che attraverso la ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e sociale dell'individuo a rischio di cronicizzazione e di emarginazione sociale.

Per quanto attiene le condizioni contrattuali, si precisa, che nelle more che la Regione Marche definisca le tariffe da corrispondere alle strutture accreditate tra cui quelle in oggetto, è stata concordata per la Residenza Psichiatrica "CASA GODIO" (SRP2), sulla base degli standard assistenziali forniti, una tariffa pari ad € 180,00 (pro capite pro die) (iva compresa). a totale carico del SSR. L'assistenza fornita all'utenza si caratterizza dalle seguenti figure professionali:

- n.1 Direttore Sanitario, con Laurea in medicina e chirurgia Specializzazione in Psichiatria, per n. 16 h/sett;
- n. 1 Medico psichiatra per 30 minuti die x Ospite x 6 gg. - n. 30 h/sett;
- n. 1 Psicologo -psicoterapeuta per 30 minuti die x Ospite x 6 gg. - n. 30 h/sett;
- n. 1 Supervisore -psicoterapeuta per 240 minuti con 1 presenza settimanale - n. 4 h/sett;
- n.3 Educatori professionali per 84 minuti die x Ospite x 7 gg.- n. 98 h/sett;
- n. 5 Operatori socio-sanitari per 144 minuti die x Ospite x 7 gg - n. 168 h/sett;
- n.3 Infermieri Professionali per 84 minuti die x Ospite x 7 gg.- n. 98 h/sett;
- n. 2 Ausiliari-servizi alberghieri con presenza giornaliera 6 ore - n. 42 h/sett;
- n. 1 Addetto Segreteria con n. 18 h/sett;
- n. 1 Supervisore con accessi n° 3 - 4 volte nell'anno per n. 20 ore/anno

Definita la tariffa giornaliera in € 180,00 (iva compresa) è stato quindi calcolato il tetto massimo per la struttura che risulta pari ad € 657.000,00 (180 * 10 pl * 365) (iva compresa) precisando che la somma di € 136.886,00, pari al tetto anno 2012 ridotto del 2% ai sensi della DGRM 1789/2012, sarà riservata agli utenti dell'Area Vasta n. 1 mentre i restanti € 520.114,00 saranno a disposizione degli utenti delle altre Aree Vaste.

A consuntivo, infine, in sede di ripartizione da parte dell'ASUR, del budget alle Aree Vaste sarà effettuata la compensazione intra AAVV, in base agli inserimenti effettivamente realizzati nel corso dell'anno.

In merito alle modalità di instaurazione del rapporto convenzionale si ritiene opportuno evidenziare che la convenzione con la CASA GODIO si colloca nell'ambito del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e della L.R. n.20/2000 con particolare riferimento alle disposizioni ivi dettate in materia di accreditamento e accordi contrattuali quali strumenti di regolazione del mercato sanitario per l'erogazione di prestazioni a carico e per conto del SSN.

Secondo tale sistema, il modello dei rapporti contrattuali tra Aziende Sanitarie e le strutture sanitarie o socio-sanitarie si articola in due fasi, una programmatica affidata alla competenza regionale ed una contrattuale affidata alle Aziende Sanitarie. Pertanto, è evidente che il rapporto instaurato con la predetta struttura accreditata ex L.R. 20/2000, proprio per la delicatezza e peculiarità dei servizi offerti all'utenza, è estraneo alle regole della libera concorrenza che ne costituiscono il fondamento. In sintesi la convenzione con la struttura CASA GODIO non ricade nell'ambito dell'applicazione della normativa comunitaria, viceversa la sua disciplina va rinvenuta nell'ambito delle procedure di accreditamento che vedono la fase negoziale in senso proprio affidata alle Aziende Sanitarie pur nell'ambito della cornice di riferimento fissata dalla Regione cui compete di stabilire i criteri di accesso alle strutture, le tariffe e la disciplina di esercizio dell'attività.

Esito dell'istruttoria:

Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente schema di determina:

1. Approvare la convenzione con la Solidale Cooperativa Sociale con sede a Pesaro in via G. Giolitti n. 63 per il ricovero degli assistiti con disturbi mentali, per l'anno 2013, nei termini di cui allo schema contrattuale che sotto forma di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1);
2. Di determinare quale tetto massimo di spesa per gli inserimenti degli utenti nella struttura di cui al punto n. 1), la somma di € 657.000,00 (iva compresa) di cui € 136.886,00 , pari al tetto anno 2012 ridotto del 2% ai sensi della DGRM 1789/2012, in favore degli utenti dell'Area Vasta 1 ed i restanti € 520.114,00 per gli utenti delle altre Aree Vaste.
3. di dare atto che la spesa di cui al punto n. 2 verrà imputata al conto economico 0505050101 "Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa";
4. di dare atto che la spesa di € 520.114,00, per l'inserimento di pazienti provenienti dalle Aree Vaste 2, 3, 4 e 5, sarà soggetta a compensazione all'interno del budget dell'ASUR attribuendo ad ogni Area Vasta il relativo costo di competenza;
5. di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 1 affinché provveda alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale in oggetto subordinatamente all'esito positivo del controllo di legittimità della Giunta Regionale;
6. di nominare Responsabile dell'esecuzione del Contratto il Dott. Francesco Angioni, Dirigente Direzione Amministrativa Ospedaliera AV1 che potrà a sua volta nominare degli assistenti per le

verifiche tecniche-sanitarie ed amministrative;

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Paola D'Eugenio

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Francesco Angioni

RAGIONERIA E BILANCIO

Come dichiarato dal Responsabile del procedimento si attesta che la spesa derivante dal presente atto rientra nel budget provvisoriamente assegnato all'ASUR con DGRM 1798/2012, e che la spesa verrà sostenuta dall'Area Vasta 1, per una somma pari ad € 136.886,00, pari al tetto anno 2012 ridotto del 2% ai sensi della DGRM 1789/2012, con fondi assegnati all'Area Vasta 1 nell'ambito del budget - determina ASUR/DG n. 275/2013 - e la restante spesa di € 520.114,00 mediante compensazione dei budget intra ASUR.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Dirigente Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

- 1) Convenzione tra ASUR Area Vasta n. 1 Residenza Psichiatrica CASA GODIO – anno 2013–

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott.ssa Maria Capalbo, in qualità di delegata del Direttore Generale Dott. Piero Ciccarelli (di seguito denominata “Area Vasta 1)

e

La Solidale Cooperativa Sociale con sede a Pesaro in via G. Giolitti n. 63 titolare delle Strutture Residenza Psichiatrica “Casa Godio” per il ricovero degli assistiti con disturbi mentali, rappresenta dal Sig. Rugiano Paolo, nato a Cassano all’Ionio (CS) il 05/12/1956 e residente a Pesaro via Giolitti 63, legale rappresentante;

Premesso

La Solidale Cooperativa Sociale con sede a Pesaro in via G. Giolitti n. 63, ha ottenuto dalla Regione Marche, con decreto n. 283/AIR del 29/11/2010, l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 16 della L.R. 20/2000 per la struttura Residenza Psichiatrica “CASA GODIO” situata nel Comune di Pergola (PU), Via Paola Godio n. 12 per l’erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di n. 10 posti letto;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene si stipula quanto in appresso:

ART. 1 (ammissione)

L’ammissione nella struttura residenziale “CASA GODIO” situata nel Comune di Pergola (PU) avviene da parte del Direttore del DSM cui il soggetto che presenti patologie psichiatriche risiede. Il Direttore del DSM deve dare comunicazione formale dell’inserimento al Dirigente della Direzione Amministrativa Ospedaliera Responsabile del Procedimento del presente rapporto convenzionale ed addetto alla gestione amministrativa del presente atto.

Gli inserimenti possono essere effettuati nella Residenza Psichiatrica “CASA GODIO” (SRP2) sino al limite massimo di numero 10PL, pari alla dotazione accreditata con decreto n. 283/AIR del 29/11/2010.

ART. 2 (permanenza nella struttura)

Per ciascun soggetto inserito il Direttore del DSM inviante avrà l’onere di elaborare un programma terapeutico nel quale dovranno essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri degli operatori della struttura. Il programma terapeutico individuale, inoltre, dovrà indicare il periodo di permanenza nella struttura che dovrà risultare conforme alle indicazioni nazionali e regionali in materia. Gli operatori preposti alla struttura residenziale provvedono a predisporre un progetto di trattamento e tutela finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica del ricoverato, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal Dipartimento di salute mentale.

Nello svolgimento dei progetti, la struttura si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona, ad assicurare la riservatezza delle informazioni riferite alla persona stessa e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, salvo nei casi in cui tale permanenza sia disposta dalla Magistratura. In questi la struttura si atterrà alle precise disposizioni della magistratura stessa.

ART. 3

(verifiche periodiche)

Il Direttore del DSM inviante verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con gli operatori della struttura eventuali variazioni del progetto di trattamento, ivi compresi gli eventuali spostamenti del soggetto presso altre sedi operative. La vigilanza di carattere generale sulla struttura rimane comunque in capo al Direttore del DSM cui la stessa territorialmente insiste.

ART. 4

(conclusione del programma)

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, il responsabile della struttura residenziale e gli operatori del servizio inviante verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il Direttore del servizio inviante invia una nuova lettera d'impegno indicando la data della prevista dimissione, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione Amministrativa Ospedaliera che ha l'onere di gestire amministrativamente la convenzione in oggetto.

Il responsabile della struttura si impegna a comunicare immediatamente al Direttore del Servizio inviante ogni fatto od azione che faccia presupporre l'intenzione del ricoverato di abbandonare la struttura.

ART. 5

(formazione)

La ASUR/AV n. 1 dà comunicazione alla struttura residenziale di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute mentale che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla struttura residenziale è data comunicazione all'Azienda sanitaria che può farvi partecipare il proprio personale.

ART. 6

(finanziamenti)

L' ASUR/AV n. 1, corrispondere alla Casa Godio, per effetto della presente convenzione, la tariffa di € 180,00, (iva compresa) per ogni giornata di effettiva degenza nel modulo di Residenza Psichiatrica fino ad un tetto massimo insuperabile di spesa € 657.00000 (iva compresa). La struttura si impegna a riservare in favore dei residenti dell'Area Vasta 1 un numero minimo di giornate pari allo storico convenzionato, n.760 giornate di degenza pari ad una somma di € 136.886,00 (iva compresa) corrispondente al tetto dell'anno 2012 ridotto del 2% ai sensi della DGRM 1789/2012.

Le parti stabiliscono che la retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza del soggetto in struttura. I pagamenti sono effettuati con periodicità trimestrale, non oltre novanta giorni dalla ricezione della contabilità mensile dei ricoveri e della conseguente fattura.

All'Area Vasta n. 1 non potranno essere addebitate e/o richieste somme a nessun titolo derivanti dal trattamento di utenti/pazienti non appartenenti alla regione.

ART. 7

(trasmissione di dati informativi)

La struttura residenziale si impegna a trasmettere al Direttore della Struttura inviante, oltre al progetto di trattamento e tutela di cui al precedente art. 2), una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta, con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse con riferimento ai programmi terapeutici individuali elaborati e prodotti dalla struttura stessa.

ART. 8

(documentazione a corredo)

CASA GODIO s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione l'elenco degli operatori utilizzati nella Residenza Psichiatrica, precisando a fianco di ciascun nominativo la qualifica professionale posseduta e la tipologia del rapporto di lavoro intercorso.

Gli operatori che intrattengono rapporto di lavoro con CASA GODIO non potranno avere rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, con strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN.

CASA GODIO deve inoltre notificare con detto elenco il nominativo del Responsabile della struttura.

Il predetto elenco, costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

ART. 9

(contribuzioni ex L.266/2005)

Le parti ritengono concordemente che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007;

ART. 10

(Privacy)

Il personale di CASA GODIO non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.

I dati personali strettamente pertinenti le finalità, i servizi e gli obblighi oggetto del presente accordo non possono essere utilizzati da CASA GODIO per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Con la sottoscrizione del modulo, allegato n. 1 al presente accordo, con cui l'ASUR/AV1 nomina la il legale rappresentante di CASA GODIO quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, lo stesso si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'ambito

ed in relazione alla attività di collaborazione oggetto di intesa, sia svolto anche da parte di tutti gli incaricati e/o collaboratori che operano sotto la sua Responsabilità, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D.lgs 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con riferimento all’adozione delle misure di sicurezza.

ART. 11

(inadempienze)

L’ASUR/AV n. 1 si riserva il diritto della risoluzione della presente convenzione, in qualsiasi momento, con semplice preavviso di giorni 15, a seguito di reiterate inadempienze da parte degli amministratori di CASA GODIO agli obblighi assunti con la medesima, compresa l’omessa trasmissione dei dati, la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, le variazioni apportate al programma terapeutico non concordate con il DSM o per gravi inosservanze della vigente normativa.

ART. 12

(durata della convenzione)

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dall’1/01/2013 fino al 31/12/2013, salvo quanto previsto dall’art. 11). Il presente atto diverrà efficace solamente in seguito all’adozione di apposito atto determinativo da parte della Direzione Generale ASUR ed all’esito positivo del controllo regionale ai sensi della L.R. 26/96. e smi.

L’efficacia della convenzione è in ogni caso legata al mantenimento dell’accreditamento istituzionale di cui in premessa oltre che alla compatibilità della convenzione stessa con gli indirizzi regionali riguardanti le strutture, la gestione ed il funzionamento delle strutture assistenziali.

Nel caso in cui la struttura perdesse l’accreditamento istituzionale dovrà darne tempestiva comunicazione alla ASUR/AV1 che interromperà immediatamente i pagamenti e procederà al trasferimento degli utenti in altra struttura accreditata. Nessuna pretesa, a qualsiasi titolo, potrà essere avanzata dalla struttura, per il trattamento di pazienti in periodi per i quali la struttura non risulti accreditata ai sensi della L.R. 20/2000.

ART. 13

(Modello Organizzativo della struttura)

La Residenza Psichiatrica “CASA GODIO” deve garantire per l’intero periodo contrattuale, così come dichiarato al momento del convenzionamento, la presenza delle seguenti figure:

- n.1 Direttore Sanitario, con Laurea in medicina e chirurgia Specializzazione in Psichiatria, per n. 16 h/sett;
- n. 1 Medico psichiatra per 30 minuti die x Ospite x 6 gg. - n. 30 h/sett;
- n. 1 Psicologo -psicoterapeuta per 30 minuti die x Ospite x 6 gg. - n. 30 h/sett;
- n. 1 Supervisore -psicoterapeuta per 240 minuti con 1 presenza settimanale - n. 4 h/sett;
- n.3 Educatori professionali per 84 minuti die x Ospite x 7 gg.- n. 98 h/sett;
- n. 5 Operatori socio-sanitari per 144 minuti die x Ospite x 7 gg - n. 168 h/sett;
- n.3 Infermieri Professionali per 84 minuti die x Ospite x 7 gg.- n. 98 h/sett;
- n. 2 Ausiliari-servizi alberghieri con presenza giornaliera 6 ore - n. 42 h/sett;
- n. 1 Addetto Segreteria con n. 18 h/sett;
- n. 1 Supervisore con accessi n° 3 - 4 volte nell’anno per n. 20 ore/anno

ART. 14
(registrazione – norme finali)

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Letto, confermato e sottoscritto.

FANO, li

per Casa Godio
il Legale Rappresentante

per l'ASUR/AV n. 1
Il Direttore

Allegato n.1 alla convenzione

Al Legale rappresentante

via _____

NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente atto, l'ASUR Marche – Area Vasta 1, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2006 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “Regolamento Organizzativo Privacy” dell'ASUR, adottato con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 487 del 13/06/2008,

NOMINA

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Solidale Cooperativa Sociale possa venire a conoscenza nell'espletamento delle Sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR- AV 1 nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza riabilitativa dei pazienti con disabilità psichiche, affidandoLe i compiti di cui all'art.29 del D.Lgs. n. 196/2003.

La S.V. è pertanto tenuta ad attivarsi secondo le vigenti disposizioni in tema di protezione dei dati personali, e in adesione a quanto disposto da questa Azienda Sanitaria nel regolamento sopra citato, per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali e ad adottare le misure minime di sicurezza indicate nel titolo V del Codice Privacy e nell'Allegato B “Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza” per quanto riguarda ogni uso del dato. Resta inteso che, nel caso si avvalga di incaricati o collaboratori, è tenuto a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la Sua diretta ed esclusiva responsabilità.

data _____

Il Direttore della AV 1

Per accettazione

Firma del Responsabile _____